



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/19 del 4.3.2026

Disciplina delle funzioni e servizi della Biblioteca regionale della Sardegna “Grazia Deledda”.

Articolo 1

Definizioni e finalità

1. La Biblioteca regionale della Sardegna “Grazia Deledda” è una struttura interdisciplinare di informazione e documentazione che svolge funzioni di supporto alla ricerca, allo studio e all'accesso alle informazioni a servizio dell'insieme delle attività amministrative della Regione e della comunità.

La Biblioteca opera quotidianamente, attraverso i propri servizi, per sviluppare le competenze e le capacità delle persone, garantendo l'accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Essa sostiene inoltre la formazione permanente, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità culturali, come strumento indispensabile per il benessere sociale.

2. La Biblioteca, in conformità con la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), concorre all'attuazione del diritto alla conoscenza e all'informazione mediante l'acquisizione di pubblicazioni e documenti su qualsiasi supporto e la garanzia di un accesso libero al patrimonio librario e documentario, nonché alle risorse informative disponibili in rete, nel rispetto dei principi sanciti dal Manifesto IFLA UNESCO per le biblioteche pubbliche.
3. La Biblioteca promuove e sviluppa forme di collaborazione e cooperazione con le strutture regionali, con le altre biblioteche del territorio e con i sistemi bibliotecari, con le università, gli istituti di cultura e gli enti di ricerca, nonché con il sistema delle autonomie locali e con soggetti pubblici e privati che perseguano finalità di interesse pubblico e condividano i valori dell'educazione inclusiva e di qualità e dell'accesso all'informazione e alla conoscenza come presupposti per il benessere e la qualità della vita.

La Biblioteca riconosce il valore della cooperazione interbibliotecaria per la condivisione di risorse e per l'offerta integrata dei servizi e aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale sin dalla sua costituzione, riconoscendone e condividendone principi, finalità e modalità operative.

Con le stesse finalità aderisce al Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP), catalogo in linea ad accesso gratuito, in grado di rispondere ai bisogni informativi degli utenti e all'esigenza dei bibliotecari di cooperare allo sviluppo di un servizio capace di rispondere in modo efficace ed efficiente a bisogni espressi dall'utenza.

4. La Biblioteca si configura come spazio pubblico di partecipazione, comunicazione e promozione della cultura della Sardegna. Essa, attraverso il suo patrimonio e i suoi servizi, sostiene la crescita e la produzione culturale, favorisce la creazione, la circolazione e la condivisione della conoscenza e concorre ai processi di educazione e formazione della comunità come una piattaforma abilitante.

Tali finalità sono perseguite anche attraverso l'organizzazione di progetti, attività, eventi e iniziative



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

specifiche, realizzate sia in forma diretta sia in collaborazione con i soggetti di cui al comma 3.

5. La Biblioteca promuove la documentazione e la conoscenza degli aspetti linguistici, storici, artistici, geografico-ambientali, territoriali, culturali e sociali della Sardegna.

A tale fine, cura in modo sistematico la raccolta, la conservazione e la valorizzazione delle risorse documentarie e bibliografiche riguardanti la Sardegna.

In questa ottica conserva e incrementa anche un fondo libri rari e di pregio, con edizioni edite a partire dal XVI secolo, in grado di testimoniare l'attività editoriale della Sardegna del passato, l'opera dei suoi intellettuali, gli aspetti socioculturali e, attraverso la cartografia storica, gli aspetti geografico-territoriali.

Articolo 2

Funzioni della Biblioteca

1. La Biblioteca gestisce il proprio patrimonio assicurandone lo sviluppo, la valorizzazione e la piena fruizione da parte delle strutture regionali e della collettività e adottando a tale fine gli atti e le misure necessari.
2. In particolare, la Biblioteca assicura la fruizione del proprio patrimonio librario e documentario mediante la catalogazione effettuata nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, secondo gli standard biblioteconomici vigenti, ne favorisce la conoscenza attraverso i cataloghi online e promuove lo sviluppo e l'accesso ai servizi rivolti agli utenti.

La Biblioteca conserva copie digitalizzate del proprio patrimonio bibliografico e del patrimonio documentario di altri soggetti pubblici e privati e le rende fruibili all'utenza, salvo diverso accordo tra le parti.

3. La Biblioteca si dota di una Carta dei servizi, adottata dal dirigente preposto, che definisce e disciplina il funzionamento della struttura, esplicita gli obiettivi nel breve e nel lungo periodo, i valori che la ispirano, i principi generali e gli obiettivi che ne orientano l'azione descrivendo i servizi offerti. La Carta dei servizi indica inoltre gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, le modalità di monitoraggio e valutazione, nonché le forme di partecipazione e di tutela degli utenti.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, articoli 11 e 12, e della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo 4, comma 1, lettera l), attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari, incardinato presso la Biblioteca, la Regione esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza sui beni librari, svolti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

La Biblioteca è l'istituto depositario dei documenti della produzione editoriale regionale individuato dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 in attuazione del DPR 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", attuativo della legge 15 aprile 2004, n. 106.

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, la Biblioteca è la struttura depositaria delle opere che beneficiano degli interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale. La Biblioteca



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

conserva inoltre le pubblicazioni della Regione e le pubblicazioni comunque edite con il concorso della Regione a norma delle leggi regionali.

5. La Biblioteca provvede all'acquisizione di opere editoriali destinate a supportare lo studio e l'aggiornamento professionale del personale regionale, nonché a garantire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali degli uffici della Regione.
6. La Biblioteca opera in conformità alla Carta dei servizi e ai regolamenti interni, adottati mediante atti dirigenziali.

Articolo 3

Organizzazione della Biblioteca e gestione degli spazi

1. La Biblioteca è diretta dal dirigente della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale alla quale sono assegnate le relative competenze, coadiuvato, per lo svolgimento delle attività bibliotecarie e di gestione del patrimonio, dai responsabili di procedimento competenti per materia e, se istituita, dal coordinatore dell'unità organizzativa.
2. La Biblioteca ha sede presso l'edificio regionale ubicato in Cagliari, viale Trieste n. 135-137 (codice sito 036), e ne utilizza i locali e gli spazi per le proprie attività istituzionali.
3. La Biblioteca dispone della sala conferenze intitolata a Giovanni Lilliu e ne gestisce l'utilizzo per eventi e iniziative, in conformità alle modalità di concessione stabilite dall'atto dirigenziale e nel rispetto dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 4

Accrescimento del patrimonio della Biblioteca

1. Il patrimonio bibliografico e documentario della Biblioteca si accresce mediante:
 - a) l'acquisto;
 - b) il dono e lo scambio;
 - c) il deposito obbligatorio delle pubblicazioni della Regione e delle pubblicazioni comunque edite con il concorso della Regione a norma delle leggi regionali;
 - d) il deposito legale (Legge n. 15/2004 e D.P.R. n. 252/2006) ai sensi del D.M. 28 dicembre 2007.
2. La Carta delle collezioni, adottata dal dirigente preposto alla Biblioteca, costituisce il documento di riferimento per l'aggiornamento, la gestione e lo sviluppo delle raccolte, su qualsiasi supporto, in conformità alle finalità della Biblioteca. La Carta delle collezioni definisce i criteri di selezione dei documenti e delle altre fonti informative, individua eventuali lacune da colmare e settori da incrementare, e stabilisce i principi generali che orientano l'attività di revisione e svecchiamento delle collezioni, in modo da garantire la completezza e aggiornamento nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Il patrimonio librario e documentario della Biblioteca concorre alla formazione del demanio culturale come previsto dall'art. 53 del Codice dei beni culturali.

L'acquisizione al patrimonio regionale delle risorse bibliografiche avviene nel rispetto della vigente legislazione in materia

Il consegnatario del suddetto patrimonio è il dirigente responsabile della Biblioteca.

Articolo 5

Documenti in dotazione agli uffici regionali

1. La Biblioteca provvede, su richiesta degli interessati, all'acquisto di monografie, pubblicazioni periodiche, abbonamenti a riviste, quotidiani e banche dati, strettamente pertinenti al funzionamento degli uffici regionali e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. I materiali di cui al comma precedente sono considerati beni di consumo e non sono iscritti nello stato patrimoniale. Le monografie acquisite vengono iscritte in apposito registro e non sono soggette alla catalogazione nell'ambito del Sistema Bibliotecario Nazionale.
3. I responsabili delle strutture presso le quali sono destinati in dotazione permanente i materiali monografici sono responsabili della relativa custodia.
4. Le monografie possono essere trasferite alla Biblioteca nel caso non siano più di interesse per la struttura assegnataria, previa dettagliata proposta e a seguito di valutazione e formale accettazione da parte della Biblioteca.

Articolo 6

Servizi e utenti

1. La Biblioteca eroga i seguenti servizi di base:
 - a) consultazione in sede del patrimonio librario e documentario;
 - b) prestito di documenti, ad eccezione di opere e libri rari, manoscritti ed enciclopedie, per i quali il prestito è possibile solo previa autorizzazione del Direttore del servizio competente o di un suo delegato, e solo per documentate esigenze di studio e ricerca;
 - c) assistenza alla ricerca e servizio di informazione bibliografica;
 - d) prestito interbibliotecario con altre biblioteche del territorio regionale, nazionale e internazionale;
 - e) document delivery, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

La Biblioteca può altresì offrire ulteriori servizi, compatibilmente con le proprie risorse e capacità operative.
2. La Biblioteca eroga i propri servizi garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli utenti, senza alcuna forma di discriminazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. I servizi della Biblioteca sono rivolti sia agli utenti interni che agli utenti esterni e sono erogati gratuitamente. Possono essere assoggettati a tariffazione esclusivamente i servizi che comportino costi diretti e specifici.
4. Sono considerati utenti interni della Biblioteca i dipendenti e dirigenti dell'Amministrazione regionale e del sistema Regione, gli organi amministrativi e politici della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
5. Sono considerati utenti esterni tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che accedono ai servizi della Biblioteca e che non rientrano nella categoria degli utenti interni.

Articolo 7

Programmazione dell'attività

1. La Biblioteca definisce e pianifica, di norma su base annuale, i propri obiettivi in armonia con la programmazione della struttura amministrativa di riferimento e con le linee della pianificazione regionale.